



Regione Umbria

Giunta Regionale

Prot. 167527 del 16/10/2015

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Terni

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
C... .. it

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Perugia
C... ..

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Terni
C...

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
C...

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
C...

Associazione piccole medie imprese dell'Umbria API
C... ..

Ance Umbria
C...

Cna Umbria
C...

Confartigianato Umbria
C... ..

Coldiretti Umbria
U... .. it

Confagricoltura Umbria
U... .. it

Cia Umbria
C... ..

OGGETTO: Quesito posto in merito all'applicazione della normativa in materia di vigilanza edilizia e sanzioni.



Regione Umbria

Giunta Regionale

L'amministrazione comunale sottopone due quesiti sull'argomento in oggetto in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. 1/2015. In particolare:

- 1) Se è sanzionabile un intervento edilizio realizzato in assenza di DIA che oggi costituisce edilizia libera;
- 2) Se la manutenzione di una strada podereale è sempre stato considerato un intervento senza titolo abilitativo.

- 1) Un intervento edilizio che attualmente rientra tra quelli realizzabili senza titolo abilitativo (art. 118 della l.r. 1/2015), realizzato nell'anno 2007 senza la necessaria DIA, può ottenere la sanatoria mediante la presentazione di una SCIA ai sensi dell'art. 154 della l.r. 1/2015 applicando le relative sanzioni.
- 2) La manutenzione di una strada podereale, ma anche la realizzazione della stessa, costituisce attività edilizia libera ai sensi dell'art. 118 della l.r. 1/2015. In vigore della precedente normativa (l.r. 1/2004), era da considerare sempre edilizia libera in quanto opere strettamente connesse alle pratiche agro silvo-pastorali da parte dell'impresa agricola, come previsto all'art. 7, lett. g), della citata l.r. 1/2004, modificata ed integrata dalla l.r. 8/2011, art. 56. Tale possibilità era comunque consentita come attività libera anche dall'atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n.674 del 27 aprile 2006 in merito alla disciplina dei movimenti di terreno al punto A4, lett. b) dell'allegato A), sostituito ai sensi della l.r.n.1/2015 con la D.G.R. n.966 del 3 agosto 2015, punto 11, lett. c) sempre dell'allegato A).

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Angelo Pistelli